

Diritti civili e politici

Unioni civili registrate e discriminazione fondata sull'orientamento sessuale: il caso *Vallianatos*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il riconoscimento del diritto al rispetto della vita familiare alle coppie omosessuali. – 3. Differenza di trattamento basata sull'orientamento sessuale. – 4. 'Criterio del consenso fra gli Stati contraenti' e margine di apprezzamento statale.

1. Il 7 novembre 2013 la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani si è pronunciata sui ricorsi proposti contro la Grecia il 6 e 25 maggio 2009 rispettivamente dai signori Grigoris Vallianatos e Nikolaos Mylonas, una coppia di cittadinanza greca, e da altri sei conazionali congiuntamente all'associazione 'Synthessi – Information, Awareness-raising and Research', associazione *no-profit* a sostegno degli omosessuali, e ha condannato la Grecia per violazione dell'art. 14 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU) in combinato disposto con l'art. 8 della stessa. La Corte ha accolto la tesi dei ricorrenti, secondo cui la previsione delle unioni civili registrate introdotta dalla legge greca n. 3719/2008, rubricata "Riforme concernenti famiglia, figli e società", e riservata esclusivamente alle coppie costituite da persone di sesso diverso, violava il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all'art. 8 della CEDU, e configurava altresì una discriminazione ingiustificata tra le coppie eterosessuali e quelle omosessuali, a detrimento di queste ultime.

 Corte europea dei diritti umani, *Vallianatos e altri c. Grecia* [GC], ricorsi n. 29381/09 e n. 32684/09, sentenza del 7 novembre 2013 (www.echr.coe.int)

Come è noto, la Corte europea dei diritti dell'uomo era già stata investita da numerosi casi in cui i ricorrenti sostenevano di aver sofferto una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale nella sfera della vita privata e familiare. Tuttavia, nel caso di specie, per la prima volta, la Corte ha avuto modo di statuire sulla compatibilità con la Convenzione di una normativa statale che, introducendo l'istituto dell'unione civile come forma di *partnership* alternativa al matrimonio, la escludeva espressamente per le coppie costituite da individui del medesimo sesso, affermando che la suddetta disparità di trattamento tra le coppie eterosessuali e quelle omosessuali si qualificava come una discriminazione ingiustificata basata esclusivamente sull'orientamento sessuale e, come tale, contraria alla Convenzione (v. in argomento S. Drosos, "Same-sex civil unions under way in Greece. Mirable dictu!", 2 dicembre 2013, in www.sidi-isil.org/sidiblog/?p=553).

2. Con riguardo all'applicabilità alle coppie omosessuali della garanzia al rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 della CEDU, la Corte reitera i principi emersi nella sua giurisprudenza più recente, secondo cui la relazione di fatto tra partner omosessuali conviventi costituisce 'vita familiare' ai sensi dell'art. 8 (v. C. Pitea, L. Tomasi, "Art. 8", in *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky (a cura di), Padova, 2012, p. 297 ss., p. 300; per una ricostruzione dell'orientamento della Corte in materia cfr. L. Magi, "La Corte europea dei diritti dell'uomo e il diritto alla vita

familiare e al matrimonio fra individui dello stesso sesso”, in *Rivista di diritto internazionale* 2011, p. 396 ss.). In particolare, nel celebre caso *Schalk e Kopf*, preso atto della rapida evoluzione sociale avvenuta negli ultimi anni in larga parte degli Stati membri della CEDU in direzione del riconoscimento giuridico delle coppie *same-sex* e alla luce delle norme del diritto dell’Unione europea che riflettono questa tendenza a includere le coppie omosessuali nella sfera della famiglia, per la prima volta la Corte aveva riconosciuto che «the relationship of the applicants, a cohabiting same-sex couple living in a stable *de facto* partnership, falls within the notion of “family life”, just as the relationship of a different-sex couple in the same situation would» (Corte europea dei diritti umani, *Schalk e Kopf c. Austria*, ricorso n. 30141/04, sentenza del 24 giugno 2010, par. 94, su cui si vedano C. Ragni, “La tutela delle coppie omosessuali nella recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani: il caso *Schalk e Kopf*”, in questa *Rivista*, 2010, p. 639 ss., e M. Winkler, “Le famiglie omosessuali nuovamente alla prova della Corte di Strasburgo”, in *Nuova giurisprudenza civile commentata* 2010, vol. 1, p. 1148 ss.; nello stesso senso v. Corte europea dei diritti umani, *P.B. e J.S. c. Austria*, ricorso n. 18984/02, sentenza del 22 luglio 2010, par. 30).

Orbene, nel caso *Vallianatos* la Corte non si limita a constatare che le relazioni di coppia dei ricorrenti rientrano nella sfera della vita familiare, bensì compie un ulteriore passo ed estende la nozione di ‘vita familiare’ sino ad includervi anche le coppie omosessuali stabili, che per motivi professionali o sociali non convivono (*Vallianatos e altri c. Grecia*, cit., par. 73; v. in proposito P. Johnson, “Vallianatos Judgment on Sexual Orientation. Discrimination in Civil Partnership”, 8 novembre 2013, disponibile su www.echrblog.blogspot.it/2013/11/vallianatos-judgment-on-sexual.html). L’assenza della coabitazione non priva le coppie in questione dell’elemento della stabilità che risulta essere determinante per la loro inclusione nell’ambito della ‘vita familiare’ ai sensi dell’art. 8 della CEDU (v. par. 73 della sentenza in esame).

3. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, affinché sorga una questione *ex art. 14* si deve essere verificata una disparità di trattamento tra persone che si trovano in situazioni analoghe. Tale differenza di trattamento si considera discriminatoria qualora non abbia una giustificazione oggettiva e ragionevole, vale a dire se non persegue uno scopo legittimo e se non esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Gli Stati contraenti godono di un margine di discrezionalità nel valutare se e in quale misura le disparità di trattamento tra situazioni altrimenti simili giustificano un trattamento divergente. È noto che le distinzioni operate sulla base dell’orientamento sessuale, spesso considerate congiuntamente alla protezione della vita privata e familiare di cui all’art. 8, riguardano la sfera più intima e vulnerabile della vita privata delle persone e sono da considerarsi ‘coperte’ dall’art. 14 (v. G. P. Dolso, F. Spitaleri, “Art. 14”, in S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky (a cura di), *op. cit.*, p. 518 ss., p. 539). In base agli *standard* convenzionali, è da ritenersi inaccettabile qualunque divergenza di trattamento la cui unica *ratio* sia costituita dall’orientamento sessuale (v. *Vallianatos e altri c. Grecia*, cit., par. 77; Corte europea dei diritti umani, *Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo*, ricorso n. 33290/96, sentenza del 21 dicembre 1999, par. 36; *E.B. c. Francia*, ricorso n. 43546/02, sentenza del 22 gennaio 2008, par. 93 e 96; *X. e altri c. Austria*, ricorso n. 19010/07, sentenza del 19 febbraio 2013, par. 99). Alla luce di questi principi, la Corte accerta l’applicabilità al presente caso dell’art. 14, in combinato disposto con l’art. 8 della CEDU.

In primis, la Corte si preoccupa di delimitare l’ambito del caso in esame; il reclamo dei ricorrenti non riguarda in astratto l’obbligo generale per lo Stato greco di predisporre una forma di riconoscimento giuridico per le coppie omosessuali, bensì il fatto che la legge n.

3719/2008 prevede le unioni civili registrate soltanto per le coppie formate da individui di sesso diverso, escludendo automaticamente le coppie *same-sex* dal suo campo di applicazione, e introducendo così una distinzione discriminatoria nei confronti degli stessi ricorrenti (*Vallianatos e altri c. Grecia*, cit., par. 75). Dopo aver premesso che le coppie omosessuali sono capaci di instaurare rapporti stabili al pari delle coppie eterosessuali, la Corte considera che i ricorrenti si trovano in una situazione analoga a quella delle coppie di sesso diverso per quanto riguarda l'esigenza di ottenere un riconoscimento giuridico della loro relazione. Perciò la legislazione greca contestata, escludendo le coppie *same-sex* dal proprio ambito applicativo, ha introdotto una differenza di trattamento basata sull'orientamento sessuale (*Vallianatos e altri c. Grecia*, cit., para. 78-79). Una volta appurato che si è verificato un trattamento differente rispetto a una situazione analoga, occorre verificare se questa differenza è giustificata da uno scopo legittimo e se è stato rispettato il principio di proporzionalità.

La Corte ribadisce un principio consolidato nella propria giurisprudenza secondo cui le disparità di trattamento fondate sull'orientamento sessuale, che ai fini dell'art. 14 CEDU sono equiparate alle forme più gravi di discriminazione quali quelle fondate sul sesso e sulla razza, devono essere giustificate da «particularly convincing and weighty reasons» (v. *Vallianatos e altri c. Grecia*, cit., par. 77; Corte europea dei diritti umani, *Smith e Grady c. Regno Unito*, ricorso n. 33985/96 e n. 33986/96, sentenza del 27 settembre 1999, para. 89 e 94; *Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo*, cit., par. 36; *Karner c. Austria*, ricorso n. 40016/98, sentenza del 24 luglio 2003, par. 37; *Kozak c. Polonia*, ricorso n. 13102/02, sentenza del 2 marzo 2010, par. 92; *Schalk e Kopf c. Austria*, cit., par. 97; *X. e altri c. Austria*, cit., par. 99; nello stesso senso si è espresso anche il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, *X c. Colombia*, comunicazione n. 1361/2005, decisione del 14 maggio 2007, UN Doc. CCPR/C/89/D/1361/2005, par. 7.2). Il controllo di compatibilità con la Convenzione delle misure statali che producono effetti discriminatori nei confronti delle coppie omosessuali rispetto a quelle eterosessuali dovrà essere particolarmente severo, anche qualora queste perseguano il fine legittimo di tutelare la famiglia 'tradizionale' (v. in tal senso C. Ragni, *op. cit.*, p. 642; H. Surrel, "L'appréciation contingente des justifications", in *Le droit à la non-discrimination au sens de la Convention européenne des droits de l'homme*, F. Sudre, H. Surrel (dir.), Bruxelles, 2008, p. 119 ss., p. 139 e p. 147).

Per giustificare la scelta di escludere le coppie *same-sex* dall'applicazione della normativa sulle unioni civili, lo Stato convenuto invocava due ordini di motivi. Il primo argomento, basato sull'assunto che i ricorrenti avrebbero potuto utilizzare gli strumenti predisposti dal diritto privato per ottenere i medesimi diritti riconosciuti dall'unione civile, è rigettato nella decisione in esame, facendosi rilevare che l'unione civile rappresenta per una coppia dello stesso sesso l'unica possibilità di riconoscimento giuridico della propria relazione (*Vallianatos e altri c. Grecia*, cit., par. 81 e 90). Il secondo argomento sollevato dal Governo greco riguardava lo scopo della legge in esame che mirava a rafforzare lo *status* legale dei figli nati all'infuori del matrimonio; l'impossibilità biologica per le coppie omosessuali di avere figli giustificava dunque la loro esclusione dalle unioni civili. Una volta accettato che la tutela della famiglia 'tradizionale' e la protezione degli interessi dei minori costituiscono in linea di principio motivi legittimi ai sensi dell'art. 8, la Corte ha verificato se la legge greca rispettava il principio di proporzionalità nel perseguimento dei suddetti obiettivi (v. *Vallianatos e altri c. Grecia*, cit., par. 83). Secondo la Corte, la tutela della famiglia 'tradizionale' rappresenta uno scopo alquanto astratto, per il raggiungimento del quale si può scegliere tra un'ampia gamma di misure concrete. Ricorrendo alla c.d. 'interpretazione evolutiva', i giudici di Strasburgo rammentano che la Convenzione va interpretata quale diritto vivente (v. par. 84 della sentenza in esame); di conseguenza, nella scelta delle misure da adottare per proteggere la

famiglia, lo Stato dovrà necessariamente tenere conto degli sviluppi e dei cambiamenti sociali intervenuti, giacché ormai non esiste più un unico modo di concepire la famiglia (v. *Vallianatos e altri c. Grecia*, cit., par. 84; *X. e altri c. Austria*, cit., par. 139).

Nei casi concernenti differenze di trattamento sulla base dell'orientamento sessuale il margine di apprezzamento degli Stati è ristretto; il principio di proporzionalità non si limita ad esigere che la misura statale prescelta sia adatta in linea di principio a raggiungere l'obiettivo perseguito, bensì impone allo Stato di dimostrare che l'esclusione di una determinata categoria di persone dall'ambito di applicazione della misura statale in questione - nel caso di specie l'esclusione delle coppie del medesimo sesso - risultava necessaria per ottenere il fine legittimo perseguito (v. *Vallianatos e altri c. Grecia*, cit., par. 85; *Karner c. Austria*, cit., par. 41; *Kozak c. Polonia*, cit., par. 99; *X. e altri c. Austria*, cit., par. 140; cfr. sul punto G. P. Dolso, F. Spitaleri, *op. cit.*, p. 540; S. Drosos, *op. cit.*; M. C. Vitucci, "Orientamento sessuale e adozione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani", in questa *Rivista*, 2013, p. 481 ss., p. 494). Nel caso di specie, secondo la Corte, non sarebbe stato impossibile per il legislatore greco inserire alcune previsioni specifiche per i figli nati fuori dal matrimonio e, al contempo, estendere alle coppie omosessuali la possibilità di aderire a un'unione civile (*Vallianatos e altri c. Grecia*, cit., par. 89).

4. Nel ragionamento svolto nella decisione a proposito della proporzionalità della misura statale assume notevole importanza il c.d. 'criterio del consenso fra gli Stati contraenti', utilizzato per delimitare i confini del margine di apprezzamento concesso agli Stati parti (*Vallianatos e altri c. Grecia*, cit., par. 91; nello stesso senso v. Corte europea dei diritti umani, *Fretté c. Francia*, ricorso n. 36515/97, sentenza del 26 febbraio 2002, para. 40-41; *P.B. e J.S. c. Austria*, cit., para. 28-29; cfr. sul punto L. Magi, *op. cit.*, pp. 414-415.). In ossequio al principio di sussidiarietà, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto alle autorità nazionali l'esistenza di un margine di discrezionalità nella valutazione del bilanciamento da compiersi tra esigenze di tutela dei pubblici interessi e protezione dei diritti individuali. La portata del margine di apprezzamento può variare a seconda delle circostanze, dell'argomento di discussione e del suo contesto; a tal proposito, uno dei fattori rilevanti per determinare l'ampiezza del margine di apprezzamento è l'esistenza o meno di un consenso ('common ground') negli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti nella regolamentazione della materia esaminata (v. *Schalk e Kopf c. Austria*, cit., par. 98; Corte europea dei diritti umani, *Sporer c. Austria*, ricorso n. 35637/03, sentenza del 3 febbraio 2011, par. 74; cfr. A. W. Heringa, F. Van Hoof, "Prohibition of discrimination (article 14)", in *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, P. Van Dijk, F. Van Hoof, A. Van Rijn, L. Zwaak (eds.), Antwerpen-Oxford, 2006, p. 1027 ss., p. 1044). In mancanza di un *consensus* normativo, agli Stati contraenti viene riconosciuto un ampio margine di apprezzamento; viceversa, la presenza di un consenso normativo a livello europeo, determina una riduzione del margine di apprezzamento concesso alle autorità statali e rende perciò incompatibile con i dettami convenzionali l'adozione di soluzioni differenti (v. in tal senso C. Pitea, L. Tomasi, *op. cit.*, p. 311; S. Greer, *The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion Under the European Convention on Human Rights*, Council of Europe, Human rights files, 2000, p. 31). In applicazione di tale parametro, la Corte sottolinea nel caso in esame che tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa emerge un *trend* favorevole all'introduzione di forme di riconoscimento giuridico delle coppie *same-sex*: ben 19 Stati prevedono delle forme di *partnership* registrate alternative al matrimonio e, tra questi, soltanto la Grecia e la Lituania le riservano esclusivamente alle coppie eterosessuali (v. *Vallianatos e altri c. Grecia*, cit., par. 91). Ciò dimostra che nella maggior parte degli Stati membri

del Consiglio d'Europa in cui è stata introdotta l'unione civile come forma di *partnership* alternativa al matrimonio, essa è accessibile anche alle coppie dello stesso sesso. Questa tendenza si riflette altresì in una serie di strumenti normativi conclusi in seno al Consiglio d'Europa, quali, ad esempio, la risoluzione n. 1728(2010) dell'Assemblea parlamentare, adottata il 29 aprile 2010 ("*Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity*"), e la raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri, dedicata alle misure per combattere la discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere (v. *Vallianatos e altri c. Grecia*, cit., para. 91-92; cfr. l'opinione concorrente dei giudici Casadevall, Ziemele, Jociene, e Sicilianos nel caso *Vallianatos*, para. 3 e 5).

Nella sentenza in esame, il criterio del consenso non viene utilizzato, né per imporre agli Stati contraenti l'obbligo di riconoscere legalmente le coppie omosessuali, né per imporre loro quello di garantire ai membri delle unioni civili registrate specifici diritti. Viceversa, la rilevazione della presenza di un *trend* emergente a livello europeo incide sull'ampiezza del margine di apprezzamento statale, comportandone una riduzione. Determinando i confini del margine di apprezzamento, che a sua volta influenza l'intensità e i limiti del controllo operato dalla Corte di Strasburgo sulle misure statali (v. in tal senso Letsas, *A Theory on the Interpretation of the European Convention*, Oxford, 2007, p. 91), il criterio del consenso fra gli Stati contraenti finisce per incidere sui parametri 'strutturali' del controllo di compatibilità con la Convenzione. La Corte si affida all'esistenza di un consenso europeo per giustificare un'interpretazione evolutiva della Convenzione (v. Corte europea dei diritti dell'uomo, *A. B. e C. c. Irlanda*, ricorso n. 25579/05, sentenza del 16 dicembre 2010, par. 234; *L. and V. c. Austria*, ricorso n. 39392/98 e n. 39829/98, sentenza del 9 gennaio 2003, par. 50; cfr. S. Greer, *op. cit.*, p. 19; D. Spielmann, "Allowing the Right Margin: The European Court of Human Rights and the National Margin of Appreciation Doctrine: Waiver or Subsidiarity of European Review?", in *Center for European Legal Studies Working Papers Series*, 2012, pp. 18-19). In sostanza, il riferimento al *consensus* normativo a livello europeo viene utilizzato per dimostrare che la Grecia non ha rispettato il principio di proporzionalità: l'esclusione delle coppie del medesimo sesso dall'ambito di applicazione della legge in questione non era una misura necessaria, giacché lo Stato greco avrebbe potuto tutelare la famiglia 'tradizionale' e gli interessi dei figli nati fuori dal matrimonio, optando per una soluzione priva di effetti discriminatori nei confronti delle coppie *same-sex*.

Dunque, il caso *Vallianatos* rappresenta un piccolo, ma significativo passo avanti nella tutela delle coppie omosessuali. Se gli Stati parti della CEDU conservano tuttora un margine di apprezzamento nelle scelte dei diritti da riconoscere alle coppie di fatto non coniugate, tale discrezionalità viene meno per effetto del principio di non-discriminazione qualora essi scelgano di introdurre nel proprio ordinamento l'unione civile registrata in alternativa al matrimonio per le coppie di sesso diverso, non potendo escluderne l'applicazione per le coppie *same-sex*.

Delia Rudan

ABSTRACT. Registered Civil Unions and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation: The Vallianatos Case

The article comments on the recent judgment delivered by the Grand Chamber of the European Court of Human Rights in the *Vallianatos and others v. Greece* case, concerning discrimination on grounds of sexual orientation. This ruling represents a small but significant step forward in the protection of same-sex couples, as it confirmed that in case Contracting States choose to introduce regis-

tered civil union as a legal alternative to marriage for different-sex couples they cannot exclude same-sex couples from its application.

Keywords: European convention on human rights; discrimination on grounds of sexual orientation; right to respect for private and family life; registered civil unions; margin of appreciation; European *consensus*.

Dottore di ricerca in Diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Ferrara (delia.rudan@unife.it)